

VALUTATA pertanto la necessità di assicurare tempestiva attuazione agli interventi del programma allegato;

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, nella persona del Ministro Altero Matteoli

E

LA REGIONE TOSCANA, nella persona del Presidente Claudio Martini

E

L'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO, nella persona del Segretario Generale Giovanni Menduni

**STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA
INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
DEL 18 MAGGIO 1999**

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 - Finalità e oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo è finalizzato a raggiungere una sensibile riduzione del rischio di inondazione del territorio del fondovalle dell'Arno, con particolare riferimento alla città di Firenze e ai centri insediativi, produttivi e agli assi infrastrutturali del Valdarno superiore, dell'area metropolitana Firenze - Prato - Pistoia, del distretto conciario toscano e del basso Valdarno, ivi compresa la tutela e valorizzazione dei sistemi territoriali e ambientali ad esso relativi.

Con il presente Accordo si stabiliscono le forme e le procedure per l'attuazione del programma degli interventi prioritari destinati alla mitigazione del rischio idraulico del territorio del fondovalle dell'Arno, con particolare riferimento alla città di Firenze e ai centri insediativi, produttivi e agli assi infrastrutturali del Valdarno superiore, dell'area metropolitana Firenze - Prato - Pistoia, del distretto conciario toscano e del basso Valdarno, riportato nell'Allegato 1.

In particolare si tratta di casse di espansione, di interventi di adeguamento e potenziamento del Canale Scolmatore d'Arno, oltre ad ulteriori interventi di adeguamento arginale finalizzati nel loro complesso:

- al contenimento tra gli argini, pur in assenza di franco, di eventi di piena con frequenza duecentennale dal Valdarno Superiore fino a Firenze compresa,
- al contenimento tra gli argini di eventi di piena che, a seconda delle sezioni, siano caratterizzate da tempi di ritorno compresi tra 30 e 200 anni, nei territori compresi tra la destra idrografica dell'Arno e i corsi di pianura di Ombrone Bisenzio,
- al contenimento tra gli argini di eventi di piena che, a seconda delle sezioni, siano caratterizzati da tempi di ritorno compresi tra 30 e 100 anni, nel Medio e Basso Valdarno dai contrafforti occidentali del Montalbano fino a Pisa.

Le opere di cui sopra saranno progettate e realizzate tenendo conto:

- dei necessari livelli di integrazione con i progetti di parco fluviale;
- delle esigenze connesse alla presenza di un corridoio ecologico unico dell'asta dell'Arno in quanto requisito per la sostenibilità degli interventi;
- dei necessari livelli di integrazione con le piste ciclabili, pedonali e le ippovie, per la realizzazione di forme di mobilità alternative e sostenibili, in parte già previste dai progetti di parco fluviale e dal Piano regionale di azione ambientale della Toscana;
- della necessità di prevedere azioni coordinate tra le parti per la valutazione delle questioni relative all'interazione degli interventi con l'ambiente fluviale e ripario; dovrà inoltre essere garantita la funzionalità fluviale secondo le indicazioni elaborate e aggiornate dall'Autorità di bacino nell'ambito dell'attività relativa alla valutazione del *deflusso minimo vitale*;
- dell'opportunità di incentivare, laddove possibile, forme di produzione locale di energia rinnovabile, anche sulla base dei dati messi a disposizione dall'Autorità di bacino con particolare riferimento alle curve regionalizzate di durata delle portate.

Art. 3 – Strumenti

Per l'attuazione del programma si procederà attraverso la stipula di specifici Accordi di programma.

Tali Accordi dovranno contenere

- le opere strutturali ricadenti negli ambiti territoriali considerati, nel quadro degli interventi di cui all'allegato 1, necessarie per la riduzione del rischio idraulico, con i relativi tempi di realizzazione e modalità di attuazione;
- i soggetti responsabili dell'attuazione dei singoli interventi;
- gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze;
- le modalità ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati;
- le risorse finanziarie occorrenti, nonché le modalità e l'articolazione temporale della partecipazione economica dei singoli soggetti.

Gli Accordi di programma dovranno tenere conto altresì di quanto disposto al precedente articolo 2, nonché delle azioni di carattere non strutturale necessarie a garantire livelli di sicurezza prefissati nella fase di realizzazione delle opere fino alla loro completa attuazione.

Negli ambiti territoriali interessati dagli Accordi di programma, per gli edifici e le infrastrutture ubicate in aree a pericolosità ai sensi del PAI, dovranno essere individuate specifiche unità omogenee di rischio per le quali redigere piani di sicurezza locali atti alla tutela della vita umana, alla salvaguardia di beni essenziali e, più in generale, alla riduzione della vulnerabilità nei confronti degli eventi alluvionali durante la fase di realizzazione delle opere, ai fini di consentire la fruibilità dei territori in condizioni di rischio controllato e sostenibile. Tali piani saranno raccordati con la pianificazione di protezione civile a scala comunale e regionale. L'Autorità di bacino concorrerà a redigere, secondo i criteri di indirizzo del Dipartimento nazionale della protezione civile, specifiche linee guida per la redazione di detti piani.

Art. 4 – Modalità di finanziamento

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio concorre alla realizzazione del programma degli interventi oggetto del presente Accordo, per la quota parte del 50%, garantendo entro il 2007 la totale copertura della quota percentuale corrispondente all'attuazione degli interventi di prima fase di cui all'Allegato 1.

La Regione Toscana, d'intesa con gli enti locali, concorre alla realizzazione del programma degli interventi oggetto del presente Accordo, per la quota parte del 50%, garantendo entro il 2007 la totale copertura della quota percentuale corrispondente all'attuazione degli interventi di prima fase di cui all'Allegato 1.

Il quadro economico di dettaglio inerente al finanziamento degli interventi sarà definito all'interno degli Accordi che potranno prevedere il coinvolgimento finanziario di soggetti pubblici o privati interessati dalle opere, o che da essi ricevono beneficio in termini di riduzione del rischio, o comunque legittimamente interessati al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente accordo.

Art. 5 – Impegni delle parti

Le parti firmatarie si impegnano:

- ad attivare, singolarmente e di concerto, ogni utile iniziativa per garantire la disponibilità di tutti gli atti necessari all'appalto ed all'inizio dei lavori degli interventi di prima fase di cui all'allegato, ivi comprese l'attivazione di tutte le forme di semplificazione dell'azione amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo, in conformità alla vigente normativa;
- a fornire al soggetto responsabile dell'accordo individuato al successivo articolo 6, le informazioni necessarie per il tempestivo ed adeguato svolgimento delle attività di cui al presente atto;
- a promuovere ogni utile ulteriore azione per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.

L'Autorità di bacino si impegna:

- a tenere conto di quanto previsto dal presente accordo nella definizione dei programmi triennali di cui all'art. 21 della legge 183/89;
- a garantire la coerenza e l'efficacia degli interventi nei confronti del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente accordo e nel contesto generale della pianificazione di bacino;
- a garantire le verifiche di efficacia in itinere al fine di consentire eventuali rimodulazioni ed integrazioni del programma degli interventi, nonché per provvedere all'aggiornamento del PAI.

L'Autorità di bacino provvederà a redigere specifiche linee guida per la individuazione di azioni non strutturali alla scala locale. Potranno altresì essere previste campagne di informazione coordinate dall'Autorità di bacino in collaborazione con i soggetti istituzionalmente interessati.

L'Autorità di bacino e la Regione Toscana, anche ai sensi del protocollo di intesa dagli stessi soggetti sottoscritto in data 8 maggio 2003, definiranno le linee operative per la revisione e l'ulteriore sviluppo del modello unico di preannuncio di piena ARTU, prodotto ai sensi della direttiva 1 del Piano stralcio rischio idraulico.

Art. 6 - Soggetto Responsabile dell'attuazione dell'Accordo

Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente accordo le parti individuano quale soggetto responsabile il Prof. Giovanni Menduni.

Il responsabile dell'Accordo ha il compito di:

- a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
- b) individuare e proporre al Comitato di cui al successivo Articolo 7, nell'ambito della cornice normativa di riferimento, le procedure più efficaci per lo svolgimento dell'azione tecnico-amministrativa funzionale alla realizzazione degli interventi, anche coordinando il complessivo processo di attuazione dell'Accordo;

- c) coordinare l'azione dei responsabili dei diversi Accordi;
- d) promuovere le azioni necessarie per la stipula degli Accordi, d'intesa con il Comitato di cui al successivo articolo 7;
- e) svolgere il monitoraggio tecnico, amministrativo e finanziario sullo stato di attuazione del presente Accordo, riferendo al Comitato di cui al successivo articolo 7 con apposita relazione redatta con cadenza quantomeno semestrale;
- f) segnalare al Comitato di cui al successivo articolo 7, ritardi o inadempienze nell'attuazione dell'Accordo, suggerendo eventuali azioni correttive e sostitutive.

Il soggetto responsabile dell'Accordo provvede a convocare il Comitato di cui al successivo Articolo 7.

Art. 7 - Comitato di controllo e coordinamento sull'attuazione dell'Accordo

È istituito, ai fini del controllo e del coordinamento sull'attuazione dell'Accordo un Comitato composto da tre referenti, ognuno indicato da ciascuna delle parti firmatarie. Si riunisce almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta una delle parti ne faccia richiesta.

Il Comitato:

- stabilisce gli indirizzi per la promozione degli Accordi in coerenza con gli obiettivi e le finalità del presente Accordo;
- sulla base della relazione predisposta dal Soggetto responsabile dell'Accordo, svolge la verifica e la valutazione anche economica dell'efficacia degli interventi;
- propone alle parti firmatarie, sulla base della verifica di cui al punto precedente, eventuali rimodulazioni del quadro delle azioni previste dal presente Accordo, al fine di concorrere al miglioramento dell'efficacia degli interventi;
- individua le azioni correttive e sostitutive che le parti firmatarie intraprendono in caso di ritardi o inadempienze nell'attuazione dell'Accordo.

Art. 8 - Modifiche e revisioni dell'Accordo

Il presente accordo è sottoposto a verifica sulla base delle proposte del Comitato di cui all'articolo 7. Le parti firmatarie si impegnano a concordare modifiche e revisioni che si rendessero eventualmente necessarie a seguito delle indicazioni del Comitato, fermo restando il perseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 2.

Art. 9 - Durata dell'Accordo e disposizioni finali

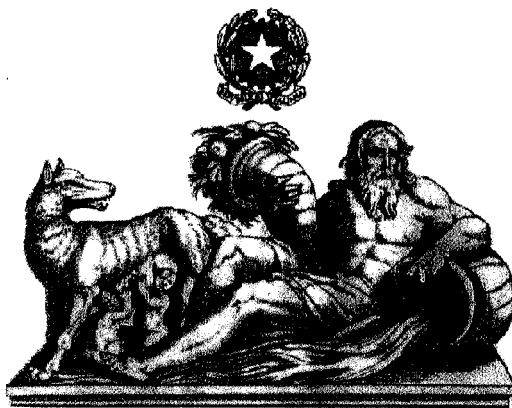
Il presente atto ha durata decennale ed è vincolante per le parti firmatarie. Per concorde volontà delle parti il presente accordo è prorogabile fino alla completa attuazione degli interventi previsti e può essere modificato e/o integrato ai sensi dell'articolo precedente.

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Altero Matteoli

Il Presidente della Regione Toscana, Claudio Martini

Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Arno, Giovanni Menduni

ALLEGATO 3



Autorità di bacino del fiume Tevere

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissione VIII – Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE
IDRAULICHE RELATIVE AI CORSI D'ACQUA PRESENTI SUL TERRITORIO
NAZIONALE

Audizione del Segretario Generale

dr. Ing. Roberto Grappelli

Roma, 8 marzo 2005



AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE

CAMERA DEI DEPUTATI

VIII COMMISSIONE PERMANENTE (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici)

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE
IDRAULICHE RELATIVE AI CORSI D'ACQUA PRESENTI SUL TERRITORIO
NAZIONALE

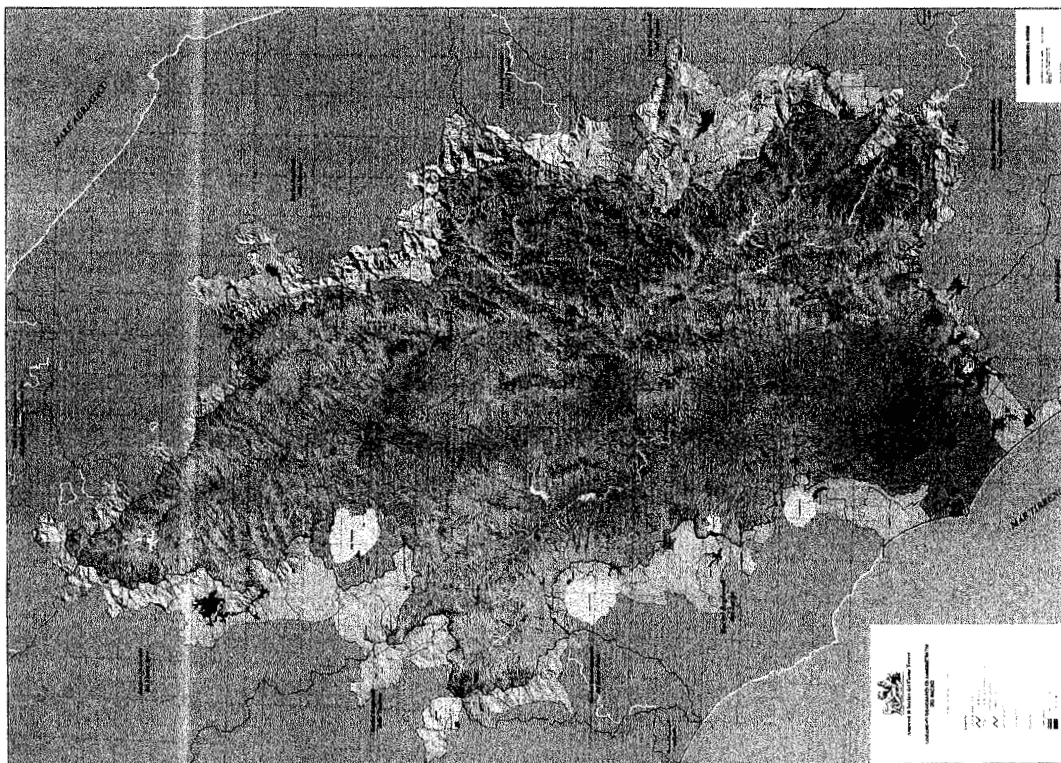
Audizione del Segretario Generale

dell'Autorità di Bacino di Rilievo Nazionale del Fiume Tevere -

dott. ing. Roberto GRAPPELLI

Roma, 8 marzo 2005

- Superficie totale = 17.374.996 km²
- Popolazione totale = 4.344.197 ab
- 6 Regioni
- 12 Province
- 334 Comuni



	Superficie della regione ricadente nel bacino (Km ²)	% del territorio del bacino coperto dalla regione
UMBRIA	8142,454	46,863
LAZIO	7194,825	41,409
TOSCANA	1189,715	6,847
ABRUZZO	618,925	3,562
MARCHE	201,355	1,159
EMILIA-ROMAGNA	26,928	0,155

	Superficie ricadente nel bacino (Km ²)	% del territorio del bacino coperto dalla Città del Vaticano
CITTÀ DEL VATICANO	0,794	0,005



Autorità di bacino del Fiume Tevere

1) - La materia delle opere idrauliche e l'evoluzione della distribuzione delle competenze amministrative.

La materia delle opere idrauliche trova la sua disciplina fondamentale nel R.D. 523 del 1904 e nel regolamento emanato con R.D. 2669 del 1937.

L'oggetto della disciplina è prettamente quello della cosiddetta difesa "dalle" acque e riguarda prevalentemente i lavori originariamente divisi in opere di I, II, III, IV e V categoria in rapporto all'importanza delle aste fluviali: questa distinzione ha avuto effetto rispetto alla distribuzione delle competenze amministrative in materia di realizzazione dei lavori che, limitatamente a quelli di IV e V categoria, sono state attribuite alle regioni dalla "regionalizzazione" del 1972.

Il DPR 616/77 aveva attribuito anche quelle di III categoria alle regioni ma in riferimento ai bacini - concetto introdotto per la prima volta e poi fatto proprio dalla legge 183/89 - interregionali, determinando un contenzioso con lo Stato risolto dalla Corte Costituzionale mantenendo la competenza in materia al "centro".

2) - La regionalizzazione delle funzioni nel d. lgs. 112/98

Attualmente questa problematica è totalmente superata dal d.lgs.112/98 (art.89) che conferisce alle regioni ed agli enti locali la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche "di qualsiasi natura" (al di là, quindi, delle "categorie"), nonché le attività di polizia idraulica, vigilanza ed intervento sulla

funzionalità delle infrastrutture realizzate, queste ultime oggetto del R.D. 2669 del 1937, disciplina assai analitica che riguarda tutto il sistema di controllo continuo degli argini, delle sponde, degli alvei dei fiumi, delle linee di navigazione, delle opere di bonifica, il regime di piena ed il regime sanzionatorio in caso di inosservanza dei divieti.

Residua allo Stato, tuttavia, una generale funzione di programmazione e finanziamento per gli interventi di difesa del suolo che si attua attraverso procedimenti d'intesa o accordi di programma con le regioni per le opere di maggiore rilievo a carattere interregionale. (art. 88 co. 2 del d.lgs.112/98).

Va comunque sottolineato che la legislazione richiamata - che ancora disciplina il settore - è tutta incentrata essenzialmente sui "lavori", ovvero sulla tipologia delle opere necessarie per la difesa dalle acque dei terreni circostanti, degli abitati e delle vie di comunicazione, mentre rimane in ombra il profilo della preservazione della consistenza del bene in sé e delle risorse naturali.

3) - L'intreccio tra opere idrauliche e pianificazione di bacino

Con l'entrata in vigore della legge 183/89, che ha introdotto la distinzione tra bacini d'interesse nazionale, interregionale e regionale, i compiti d'individuazione delle opere necessarie alla salvaguardia degli abitati, delle strade, delle

infrastrutture etc. e in generale la loro programmazione è stata conferita alle Autorità di bacino che, operando attraverso la pianificazione di bacino, possono - meglio di altri soggetti pubblici che non dispongono delle competenze tecniche specifiche - individuare il fabbisogno generale e gli interventi più urgenti (opere idrauliche) necessari sia per la difesa del suolo che per la difesa "dalle" acque.

La disciplina generale introdotta dalla l.183/89 prevede a tal fine un sistema programmatorio articolato temporalmente - in attesa dell'approvazione del piano di bacino - attraverso l'elaborazione di schemi previsionali e programmatici (art.31) con la finalità d'individuare gli interventi più urgenti a fini d'incolumità, le modalità e realizzazione degli interventi ed il fabbisogno finanziario.

Si tratta in sostanza di un'attività programmatoria in assenza di un'analisi territoriale propria della pianificazione di bacino e che si concentra prioritariamente sulle opere più urgenti onde contenere i fenomeni di pericolosità delle piene e delle esondazioni a fini d'incolumità pubblica.

Questa azione programmatoria settoriale svolta dall'Autorità di bacino Tevere è ben evidenziata dalla relazione della Corte dei Conti del 2001 (vedi allegato 1) volta ad indagare la gestione dell'attività dell'Autorità in materia di opere idrauliche.

Con l'avvio della pianificazione di bacino e l'attribuzione della facoltà di redazione di tale pianificazione per stralci tematici e/o territoriali, volta ad agevolare e specificare l'attività di pianificazione per piani settoriali relativi a parti specifiche del territorio aventi caratteristiche peculiari, l'attività d'individuazione e

di programmazione delle opere idrauliche s'inserisce più organicamente nel contesto di una pianificazione "per progetti", ambientando così il regime delle opere nel contesto del territorio di riferimento.

Di conseguenza, non limitandosi solo alle "opere", ma contestualizzando anche la disciplina della tutela e conservazione del territorio interessato da eventi calamitosi, al "provvisorio" strumento dello schema previsionale e programmatico si sostituiscono i piani stralcio nei quali le previsioni di opere idrauliche trovano più adeguata collocazione.

4) - Il programma triennale degli interventi e la realizzazione delle opere

Resta comunque fermo l'inserimento di tali interventi all'interno del "programma triennale degli interventi", che costituisce la modalità di attuazione della pianificazione di bacino (art. 21 della legge 183/89).

L'Autorità di bacino, sulla base delle assegnazioni finanziarie disposte con decreto del Presidente della Repubblica e relative ad un arco temporale di norma coincidente con un triennio, delibera le somme da assegnare alle regioni rientranti nel bacino in riferimento alle opere idrauliche da realizzare ritenute prioritarie.

Conformemente al quadro delle competenze prima richiamato, il dettato normativo della legge 183/89 prevede che la programmazione - o per usare un termine della legislazione sui lavori pubblici (art.14) l'analisi dei "bisogni" - spetta alle

Autorità di diverso livello (nazionali o regionali) nell'ambito della pianificazione di bacino, cui compete anche la facoltà di affidare studi o indagini ricognitive ad istituzioni universitarie, liberi professionisti o organizzazioni tecniche professionali specializzate tramite procedimenti di evidenza pubblica, che potrebbe spingersi anche alla redazione di studi di fattibilità, progetti di massima ed esecutivi di opere e studi di valutazione d'impatto ambientale (art. 21 della legge 183/89).

Tuttavia, mentre per l'attività conoscitiva propedeutica alla redazione degli stralci funzionali della pianificazione di bacino questa Autorità ha fatto ricorso a contributi esterni specialistici, non si è fatto ricorso a gare di progettazione delle opere idrauliche, (eccezion fatta per il caso dell'ampliamento del bacino imbrifero del lago Trasimeno ai sensi di una specifica norma speciale) e questo in sintonia con la disposizione dell'art. 89 del d. lgs 112/98 che prevede che "la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura" compete, salvo intese con l'amministrazione centrale, per le opere di particolare rilievo, al sistema delle regioni e degli enti locali.

Tale orientamento è stato comunque adottato anche prima della "regionalizzazione" del 1998 come evidenziato dalla relazione di questa Autorità (vedi allegato 2), ove le somme deliberate dal Comitato Istituzionale sono poi state assegnate direttamente alle regioni interessate dagli interventi.

Peraltro la stessa legge quadro sui lavori pubblici già prevedeva che gli enti competenti alla realizzazione delle opere, oltre ad inserire le opere stesse nel

programma triennale delle opere pubbliche, provvedessero alle varie fasi della progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) ed all'appalto.

Va osservato, sul punto, che l'Autorità di bacino del fiume Tevere, nell'ambito dell'attività istituzionale ed al fine di colmare il "vuoto temporale" tra la progettazione delle opere di competenza delle regioni e l'assegnazione dei fondi alle stazioni appaltanti per la loro realizzazione, ha adottato un originale provvedimento (vedi allegato 3) recante l'istituzione di un *"fondo speciale di anticipazione per il finanziamento delle spese di redazione dei progetti esecutivi di interventi finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico"* in riferimento all'attuazione del programma triennale 2000-2003 relativo ad interventi previsti dal Piano di assetto idrogeologico (PAI), adottato dal Comitato Istituzionale con deliberazione n. 96 del 1 agosto 2002, a valere sui fondi trasferiti all'Autorità di bacino per la propria attività istituzionale.

Tale fondo, che si configura come "fondo di anticipazione", ha avuto la finalità di permettere che gli enti appaltanti (le regioni e le autonomie locali) potessero attingere al finanziamento della progettazione esecutiva ancor prima del trasferimento dei fondi assegnati dal competente Dicastero, in modo da "accelerare" i tempi di realizzazione degli interventi: in pratica l'obiettivo era quello di trovarsi di fronte ad opere già "cantierabili" nel momento di assegnazione effettiva dei finanziamenti.

L'iniziativa intrapresa ha avuto esito positivo perché sono state selezionate alcune istanze regionali ed assegnati i fondi per la progettazione esecutiva.

In breve, il sistema attuale per larga massima prevede quindi che le Autorità di bacino di rilievo nazionale stimino ed individuino le esigenze primarie consistenti in opere idrauliche ed assimilate all'interno della pianificazione di bacino stralcio o di settore, ma siano poi le regioni a svolgere tutto il procedimento progettuale, attuativo e gestionale delle opere stesse.

Alle Autorità di bacino spetta inoltre, ai sensi dell'art. 12, comma 7 lettera f) della legge 183/89, il "monitoraggio" relativo allo stato di attuazione degli interventi, che ha costituito e costituisce un elemento di criticità peraltro già evidenziato dalla Corte dei Conti (cfr. relazione anno 2001 - allegato 1).

L'azione dell'Autorità di bacino del fiume Tevere è in questo settore intensa e mirata al superamento di alcune difficoltà al fine di costituire una banca dati esaustiva e, quindi, finalizzata a supportare la razionalizzazione delle risorse economiche disponibili per la realizzazione degli interventi.

In quest'ottica si è infatti provveduto alla creazione di un *data base* che raccoglie tutti gli interventi finanziati con fondi *ex lege* 183 dal 1991 sino all'anno 2003, che peraltro è l'ultima annualità finanziata con fondi specifici.

5) - Analisi costi-benefici

L'art. 17, comma 3, lettera i), della legge 183 individua quale contenuto del piano di bacino *la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di*

governo e di gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti.

L'enunciato normativo, apparentemente semplice (individuazione di uno strumento di analisi economica), pone in realtà due questioni di fondamentale importanza che possono così riassumersi:

- le valutazioni economiche attengono non soltanto al singolo intervento e/o al sistema degli interventi ma, più in generale, riconducono nella sfera valutativa gli stessi obiettivi che ci si prefigge di conseguire attraverso il piano (ipotesi di governo) e le varie possibili programmazioni delle azioni (e non solo degli interventi) che, in funzione della loro sequenza, potrebbero determinare costi diversi da quelli ipotizzati se non addirittura una non convergenza verso l'obiettivo fissato;
- la valutazione dei costi e dei benefici comporta capacità di analisi che debbono necessariamente ricondursi ad una conoscenza delle dinamiche socio-economiche del territorio (analisi microeconomiche) e delle politiche di governo territoriale (analisi macroeconomiche).

Tutto ciò, ovviamente, trova un elemento di complessità ulteriore dal momento in cui il d.lgs. 112/98 ha sostanzialmente ricondotto le politiche della difesa del suolo nella piena facoltà dei governi regionali.

L'Autorità di bacino del fiume Tevere ha affrontato il problema in due fasi:

1. preliminarmente ha optato per una semplificazione della valutazione economica focalizzando l'attenzione su alcuni semplici indicatori (costo degli interventi e/o delle utilizzazioni in rapporto ai benefici in termini di miglioramento dei principali parametri ambientali e/o di soddisfazione);
2. recentemente ha deciso di affrontare il problema in tutta la sua complessità promuovendo una specifica attività di ricerca.

Nella prima fase, nell'ambito della "prima elaborazione del progetto di piano di bacino del fiume Tevere" (adottata dal Comitato Istituzionale nel settembre del 1999) l'Autorità ha, relativamente alle indicazioni strategiche riferibili alla tutela delle acque superficiali, individuato la migliore ipotesi di governo raffrontandola ad altri scenari di azione in termini di beneficio marginale.

Analoga metodologia è stata adottata nell'ambito del progetto di piano di bacino del fiume Tevere - III stralcio funzionale per la salvaguardia delle acque e delle sponde del lago di Piediluco" - (P.S.3).

Nell'ambito poi del redigendo progetto di piano di bacino del fiume Tevere - IX stralcio funzionale per la programmazione e l'utilizzazione della risorsa idrica superficiale e sotterranea (P.S.9) si sta procedendo alla enucleazione del valore che il bene (la risorsa idrica) assume per l'utilizzatore nella prospettiva di rendere omogenei le componenti economiche del piano.